

STATUTO della "SNODI APS PER LA MEDIAZIONE UMANISTICA"

Art. 1 - COSTITUZIONE e DURATA

1. E' costituito un Ente del Terzo settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato: "SNODI APS PER LA MEDIAZIONE UMANISTICA", ovvero, in forma abbreviata, "SNODI APS".
2. L'Associazione adotta come riferimento il D.Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117.
3. I contenuti e la struttura di SNODI APS sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - SEDE

1. L'associazione ha sede legale in Milano.
2. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferirne la sede nell'ambito dello stesso Comune in quanto il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
3. Inoltre il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie.

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione che si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
3. L'Associazione è apartitica.
4. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:
 - a. Promuovere la cultura della mediazione umanistica dei conflitti, quale strumento per lo sviluppo di pace, di coesione sociale, nonché di integrazione tra le diverse culture;
 - b. Promuovere attività atte a diffondere la mediazione umanistica dei conflitti, sia individuale che collettiva;
 - c. Praticare la mediazione umanistica dei conflitti;
 - d. Promuovere la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione, lo studio e la ricerca nell'ambito della mediazione umanistica dei conflitti;
 - e. Promuovere e partecipare al coordinamento delle relazioni tra i soggetti/enti praticanti la mediazione umanistica dei conflitti in Italia e in Europa.
5. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità sancite in Statuto mediante le seguenti attività di interesse generale:
 - a. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. – art. 5 c. 1 lett. v) D.Lgs. 117/17;
 - b. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17 – art. 5 c. 1 lett. i) D.Lgs. 117/17;
6. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
 - a. Praticare la mediazione umanistica dei conflitti mediante l'opera dei mediatori aderenti a SNODI APS;
 - b. Progettare e/o organizzare e/o gestire iniziative e corsi di sensibilizzazione, educazione, formazione per mediatori e/o formatori in mediazione umanistica dei conflitti, nonché attività di studio e ricerca nell'ambito della mediazione umanistica dei conflitti;
 - c. Progettare e/o organizzare e/o gestire conferenze, dibattiti, incontri sulla mediazione umanistica dei conflitti;
 - d. Favorire ed utilizzare interventi ed opere di volontariato sociale per il raggiungimento delle finalità statutarie;
 - e. Promuovere la raccolta di fondi, elargizioni, donazioni in denaro o beni mobili e/o immobili, prestiti o sovvenzioni da destinarsi ai fini dell'associazione;
 - f. Chiedere eventuali riconoscimenti statali, regionali e comunale utili al perseguimento delle finalità statutarie;
 - g. Collaborare, anche tramite convenzioni e/o altre forme di partenariato locali, nazionali, internazionali con altri enti privati e pubblici;
 - h. Realizzare pubblicazioni periodiche, nonché pubblicare atti di convegni, seminari e lavori di ricerca, anche avvalendosi di esperti e/o studiosi e/o ricercatori esterni;
 - i. Promuovere la costituzione di associazioni e cooperative, i cui scopi siano simili a quelli della Associazione, nonché di società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamento della Associazione;
 - j. Promuovere ogni altra attività volta al finanziamento delle finalità della Associazione.

7. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
8. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
9. Le attività della Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democraticità, uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne, e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - I SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che:
 - a) accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno,
 - b) condividono le finalità della Associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
5. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda dell'aspirante socio, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L'aspirante socio non ammesso può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva comunicazione.
6. All'atto dell'ammissione il socio si impegna:
 - al versamento della quota associativa di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e stabilita in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea ordinaria;
 - al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.
7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
8. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo. E' annuale, non frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
9. Ci sono due categorie di soci:
 - a) I **Soci fondatori** sono coloro che intervenuti alla costituzione della Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere permanente, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
 - b) I **Soci effettivi** sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
2. Il Consiglio Direttivo può conferire a propria discrezione la qualifica di Benemerito. I Benemeriti sono coloro che si sono distinti per particolari meriti personali e professionali nell'ambito delle finalità ed attività proprie della Associazione. I Benemeriti non sono soci dell'associazione, non sono iscritti nel libro dei soci e sono esonerati dal pagamento della quota sociale, la loro qualità di Benemerito ha carattere di perpetuità e non conferisce l'eleggibilità alle cariche sociali, fatta salva la loro eleggibilità nel Comitato Scientifico.
3. L'associato non in regola con il pagamento della quota sociale non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci aderenti alla Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
4. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
5. I soci hanno inoltre diritto ad usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3.
2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche della Associazione e del Regolamento interno.

Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere da Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
2. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
3. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
4. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
5. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote

versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere;
 - Il Comitato Scientifico;
 - L'Organo di Controllo, al verificarsi del superamento delle soglie di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/17;
 - Il Revisore dei conti, al verificarsi del superamento delle soglie di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/17.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore, laddove previsti.
3. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, posta elettronica o fax, da inviare agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
4. Deve inoltre essere convocata:
 - a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
 - b) quando è richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al precedente comma 3, entro 15 giorni dalla richiesta e l'adunanza deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede, il giorno e l'ora ove si tiene la riunione.
6. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto.
8. All'Assemblea straordinaria compete:
 - l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto ed il trasferimento della sede legale, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
9. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
11. All'Assemblea ordinaria compete:
 - l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
 - l'elezione del Consiglio Direttivo;
 - approvare il Regolamento interno dell'Associazione;
 - proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 117/17;
 - ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
 - approvare il programma annuale delle attività dell'Associazione;
 - nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 D.Lgs. 117/17;
 - deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.
13. Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
14. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare non più di altri tre soci mediante delega scritta.
15. Ai componenti del Consiglio Direttivo non possono essere conferite deleghe per rappresentare altri soci.
16. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.
17. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
18. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
19. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri.

2. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
3. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, il Segretario e, qualora non siano già stati nominati dall'Assemblea dei Soci, anche il Presidente ed il Vice Presidente.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso, con le medesime modalità indicate nel precedente art. 9, comma 3.
5. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Al Consiglio Direttivo compete:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - determinare l'ammontare delle quote associative annuali;
 - redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - redigere e presentare all'Assemblea il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 117/17;
 - ammettere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
 - escludere i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
 - nominare il Comitato Scientifico;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere;
 - assumere il personale;
 - conferire incarichi di lavoro autonomo;
 - determinare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone gli interventi ed autorizzandone la spesa;
 - ratificare, nella prima riunione utile, gli eventuali provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
7. In caso venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i rimanenti hanno facoltà di cooptare, in loro sostituzione, altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.
8. Qualora venisse a mancare o fosse dimissionaria la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si intende decaduto.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
10. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 11 - IL PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
2. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
3. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. Dispone dei fondi sociali previa autorizzazione del Tesoriere.
5. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
6. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice-Presidente.
7. Solo in caso di necessità e di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell'organo competente.

Art. 12 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato tra i soci eleggibili alle cariche sociali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Associazione.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente della Associazione nella gestione amministrativa, provvedendo a:
 - a. la tenuta e aggiornamento del registro dei soci;
 - b. il disbrigo della corrispondenza e delle altre pratiche amministrative connesse all'attività della Associazione;
 - c. la redazione e la conservazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.
3. Le funzioni di Segretario possono essere assegnate, su delibera del Consiglio Direttivo, a più soci riuniti in un unico Ufficio di Segreteria. In tale ipotesi lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Responsabile dell'Ufficio di Segreteria che coordina l'attività degli altri componenti.
4. Il Segretario, nel caso di suo impedimento, può delegare lo svolgimento delle mansioni di redazione dei verbali dell'Assemblea ad altro socio, previa comunicazione scritta al Presidente della Associazione.

Art. 13 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato tra i soci eleggibili alle cariche sociali dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Associazione.
2. Le funzioni del Tesoriere sono:
 - a. Curare la gestione della cassa di SNODI, tenerne la contabilità e la conservazione della relativa documentazione;
 - b. Tenere i libri contabili ed il libro inventario delle risorse economiche e strumentali;
 - c. Predisporre, da un punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - d. Riscuotere le entrate e pagare le spese, previa autorizzazione del Presidente.
3. Il Tesoriere potrà inoltre avvalersi delle modalità telematiche ammesse per il disbrigo delle pratiche contabili con le banche e le pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, è costituito da tre a nove membri, scelti

anche tra i non soci aderenti, tra gli esperti e studiosi competenti nei campi e nelle metodologie di intervento oggetto dell'attività della Associazione, che accettano di offrire a titolo gratuito pareri e consulenze.

2. I componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno facoltà di recedere dalla carica in qualsiasi momento e senza condizione, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Associazione.
3. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione, mentre possono esserne componenti i Benemeriti.
4. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive in ordine alla programmazione delle attività della Associazione, come indicate nel presente Statuto, mediante rapporti e raccomandazioni al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci nell'ambito delle materie di loro competenza.
5. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Associazione in ragione della necessità di programmazione e di organizzazione della vita associativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
6. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, via telefax, o e-mail, con un preavviso di quindici giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di almeno 48 ore.
7. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico che, in caso di suo impedimento, può conferire delega al altro componente del Comitato medesimo.
9. Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Associazione o in altra sede individuata nell'atto di convocazione, e/o in conferenza telematica.
10. Le riunioni si intendono validamente costituite con la presenza di almeno 2/3 dei componenti il Comitato, che delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE DEI CONTI

1. Laddove ciò sia necessario ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/17 o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, con almeno un membro scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
2. Laddove ciò sia necessario ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/17 o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
3. Le cariche di Organo di Controllo e Revisore possono essere ricoperte anche da una sola persona contemporaneamente.

Art. 16 - I MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
5. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchirne il patrimonio.
6. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
8. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti imposti dall'art. 36 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 17 - BILANCIO

1. La formazione del bilancio è obbligatoria.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci nelle forme previste dall'art. 13 D.Lgs. 117/17.
3. Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che si chiude al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea generale ordinaria dei Soci, che lo approva a maggioranza con voto palese, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno a cui si riferisce.
5. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima

dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 18 - VOLONTARIATO

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
2. Il volontario deve essere iscritto in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 19 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 9, comma 8.
2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la normativa vigente in materia.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
2. Il patrimonio residuo, dopo la fase di liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/17, a uno o più Enti del Terzo settore.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stessa nomina uno o più Liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, dopo di che il Liquidatore donerà, in nome e per conto dell'Associazione, quanto rimane di beni e/o di denaro e/o di crediti ad altro Ente, come specificato al comma precedente. Ultimate tutte le procedure, il Liquidatore convoca per un'ultima volta l'Assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, che reca il piano di devoluzione del risultato della liquidazione. Questa ultima Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, con un minimo di due.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.